

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013). C. 5534-bis Governo.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015. C. 5535 Governo (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	3
ALLEGATO 1 (Articolo aggiuntivo 3.010 ed emendamenti 8.400, 8.501 e 8.502 dei relatori e relativi subemendamenti)	20
ALLEGATO 2 (Proposte emendative approvate)	34

SEDE REFERENTE

Domenica 11 novembre 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Intervengono il Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca Francesco Profumo, il Vice Ministro del lavoro e delle politiche sociali Michel Martone, il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Marco Rossi Doria.

La seduta comincia alle 17.40.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013). C. 5534-bis Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015. C. 5535 Governo.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta di venerdì 9 novembre.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri sono stati presentati gli emendamenti 3.010 e 8.400 dei relatori (*vedi allegato 1*) e che il termine per la presentazione dei subemendamenti è stato fissato alle ore 13 di oggi. Quanto all'emendamento 8.500 degli stessi relatori, per il quale il termine per la presentazione dei subemendamenti è stato previsto alle ore 19 di oggi, comunica che è in corso un supplemento di istruttoria. Avverte che sono stati presentati 14 subemendamenti riferiti all'articolo aggiuntivo 3.010 dei relatori e 19 subemendamenti riferiti all'emendamento 8.400 dei relatori. Comunica che la presidenza non ritiene ammissibili per estraneità di materia gli identici subemendamenti Ceroni 0.3.010.10 e Marinello 0.3.010.12, di contenuto analogo ad emendamenti in materia di credito d'imposta presentati agli articoli 3 e 8, già dichiarati inammissibili per estraneità di materia, e il subemendamento Lulli 0.3.010.7, che introduce tre commi aggiuntivi aventi contenuto ordinamentale. Avverte, inoltre, che sono da considerarsi inammissibili per carenza di compensazione i subemendamenti Cambursano 0.8.400.3 e Bitonci 0.8.400.4. Comunica quindi che il Governo, ha presen-

tato l'emendamento 3.300, in materia di istruzione, volto a fornire la copertura finanziaria alla soppressione del comma 42 dell'articolo 3, come richiesto dalla Commissione. Per quanto riguarda l'emendamento del Governo 3.300, finalizzato al finanziamento delle modifiche al comma 42 dell'articolo 7, avverte che non sarà fissato un termine per la presentazione dei subemendamenti, considerato che la proposta raccoglie le indicazioni fornite dai relatori e dalla Commissione. Inoltre fa presente che su tale proposta deve comunque essere acquisito il parere del Ministero dell'economia e delle finanze. Dispone quindi l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso per la trasmissione dei lavori.

Il Ministro Francesco PROFUMO illustra l'emendamento del Governo 3.300, ringraziando il Dicastero dell'economia e delle finanze per la stretta collaborazione assicurata soprattutto relativamente alla predisposizione della norma di cui al comma 42-*sexies*, riguardante un fondo la cui consistenza è frutto di risparmi realizzati negli anni passati.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO segnala che la somma dei risparmi che si maturerebbero in caso di approvazione della proposta emendativa del Governo 3.300 ammonterebbero a 181 milioni di euro per il 2013, a 192,9 milioni di euro per il 2014 e a 172 milioni di euro per il 2015. Segnala, quindi, che il comma 42-*septies* contiene una clausola di salvaguardia, che autorizza ulteriori tagli qualora non si potessero realizzare i risparmi testé indicati. Esprime, infine, la propria soddisfazione per l'individuazione di una soluzione sulla questione dell'orario di lavoro degli insegnanti, che appare accettabile anche alla luce dell'andamento del mercato del lavoro nel comparto della scuola.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ribadisce che da una non soddisfacente attuazione dal comma 42-*sexies* deriverebbero tagli lineari ai sensi dell'articolo 7,

comma 15, del decreto-legge n. 95 del 2012.

Pier Paolo BARETTA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, sottolinea l'importanza del presente dibattito nell'economia complessiva dell'*iter* parlamentare, in cui si è conseguito l'obiettivo di evitare un doloroso intervento sull'incremento dell'orario di lavoro del personale docente. Dà quindi atto all'impegno del Governo, che ha dimostrato di saper cogliere il clima di preoccupazione diffusa, e sottolinea l'importanza della clausola di salvaguardia, di cui al comma 42-*septies*, ai fini del processo di *spending review*. Esprime un ringraziamento al collega Brunetta, con il quale ha condiviso lo sforzo per il conseguimento di questo obiettivo ed auspica una sensibilità trasversale da parte dei colleghi commissari sui temi dell'università e del diritto allo studio.

Renato BRUNETTA (Pdl), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, si associa alle parole di soddisfazione espresse dal collega Baretta per il buon esito di questo delicato passaggio parlamentare, con cui si è scongiurato un inaccettabile intervento sui delicati meccanismi di funzionamento del sistema scolastico, non rispettoso della complessità degli impegni lavorativi in capo al corpo docente. Nel ricordare la richiesta iniziale dei relatori per lo stralcio delle norme di natura ordinamentale, relative a tale intervento, dà atto a sua volta al Governo per lo sforzo profuso e per la soluzione individuata, che non pregiudica altre disposizioni del disegno di legge di stabilità. Ribadisce, quindi, che il disagio che si è diffuso in questi giorni nel mondo scolastico, nell'opinione pubblica e nel mondo politico era legato ad una questione di mero metodo e non ad un conflitto all'interno della maggioranza. Peraltro, la soluzione individuata è frutto di una corretta dialettica tra Governo e Parlamento ed è positiva anche alla luce della previsione sulla clausola di salvaguardia. Auspica che il Governo voglia in futuro provvedere in modo mirato anche sui temi dell'università e del diritto allo studio.

Esprime infine un ringraziamento al collega Baretta in qualità di relatore e anche al collega Ciccanti per il fattivo contributo assicurato nel corso del dibattito.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO precisa che in termini di indebitamento netto i risparmi richiesti erano di 157,3 milioni di euro nel 2013, di 172,7 milioni di euro nel 2014 e di 236,7 milioni di euro nel 2015. Con la nuova norma si avrebbe un incremento degli obiettivi di risparmio nel 2013 ed una conferma delle cifre per gli anni successivi.

Roberto SIMONETTI (LNP) chiede chiarimenti al sottosegretario Polillo, considerato che la Relazione tecnica documentata per il 2013 una diversa quantificazione dei risparmi, ponendoli in stretta connessione con le modifiche all'orario di lavoro.

Manuela GHIZZONI (PD), rispondendo al quesito posto dal collega Simonetti, fa presente che, un conto è l'obiettivo fissato dalla *spending review*, pari a 183 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare, e un altro i complessivi effetti di risparmio derivanti dall'intervento sull'orario di lavoro degli insegnanti, di importo assai più elevato. Dichiarando quindi di condividere le considerazioni positive dei relatori per la soluzione data al tema dell'orario di lavoro degli insegnanti ed auspica che il dibattito parlamentare sulla scuola prenda le mosse dal lavoro di analisi svolto in Commissione Cultura.

Claudio D'AMICO (LNP) ritiene che il Ministro Profumo debba meglio precisare le tipologie di tagli cui fanno riferimento i singoli commi dell'emendamento del Governo 3.300. Con particolare riferimento al comma 42-*bis*, chiede chiarimenti sulla destinazione del personale impiegato presso la sede romana di Piazzale Kennedy e sulla eventuale locazione di una struttura in sua sostituzione.

Massimo BITONCI (LNP), nel ringraziare il ministro Profumo per la disponi-

bilità a prendere parte ai lavori odierni, osserva che con la norma di cui al comma 42-*bis* si ricorre a misure di modesto impatto sui risparmi e che con il comma 42-*sexies* si distolgono fondi destinati a finanziare interventi per la valorizzazione degli istituti di alta formazione e, soprattutto, per la messa in sicurezza degli edifici scolastici. Nel far presente l'urgenza di affrontare il grave problema della condizione degli edifici scolastici soprattutto in alcune regioni italiane, chiede chiarimenti in ordine all'attuazione della risoluzione sul tema della scuola e sulla destinazione dei fondi che al momento sono bloccati dal CIPE, approvata dalla Commissione nella seduta del 2 agosto 2011.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO segnala che il decreto interministeriale sulla messa in sicurezza degli edifici scolastici è in corso di pubblicazione.

Il Ministro Francesco PROFUMO, nel rispondere all'onorevole D'Amico sulle tipologie di tagli, fa presente che delle tre sedi del MIUR quella in Piazzale Kennedy è, allo stato, occupata al 40 per cento e che il personale sarà trasferito nelle altre sedi senza procedere a nuove locazioni, in considerazione della complessiva riduzione del personale impiegato presso il Ministero. Quanto al comma 42-*ter*, fa presente che i tagli concernono i progetti PRIN e FIRB. Dal successivo comma 42-*quater*, sono interessati i progetti di ricerca relativi alle « comunità intelligenti » e con il comma 42-*quinquies* si realizza una riduzione della spesa grazie ad interventi di semplificazione e di dematerializzazione. Precisa che il comma 42-*sexies* non tocca la questione della sicurezza, che è da considerare prioritaria e che è oggetto di disciplina da parte del richiamato decreto interministeriale.

Ringrazia, quindi, la VII Commissione per il lavoro istruttorio svolto sul tema della scuola e per le proposte formulate per la modernizzazione del settore. Ringrazia, inoltre, i relatori e il Parlamento nel suo complesso per il ruolo svolto nella ricerca di soluzioni non lesive degli inte-

ressi degli studenti, nonché lo stesso Ministero dell'economia e delle finanze per la collaborazione che ha saputo assicurare.

Lino DUILIO (PD), nel ringraziare il Ministro Profumo per la soluzione individuata, chiede che si faccia parte attiva nell'assicurare la celere pubblicazione del provvedimento riguardante le risorse per la messa in sicurezza delle scuole, su cui la Corte dei conti ha dato il proprio via libera e che è molto atteso da tutto il Paese.

Massimo BITONCI (LNP), nell'auspicare che nei prossimi giorni intervenga la pubblicazione del richiamato decreto interministeriale, precisa che non appare del tutto chiarita la questione delle risorse per la sicurezza delle scuole.

La Commissione approva l'emendamento del Governo 3.300 (*vedi allegato 2*).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che la Commissione, dopo una breve sospensione dei lavori, procederà all'esame delle proposte emendative accantonate. Sospende, quindi, la seduta.

La seduta, sospesa alle 18.15, riprende alle 18.45.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, alla luce dell'andamento del dibattito, avverte che dovranno essere differiti i tempi per l'esame delle proposte emendative in materia di esodati. Propone quindi di passare all'esame degli emendamenti accantonati nelle sedute precedenti a cominciare dall'emendamento Bobba 3.80 in materia di patronati.

Renato BRUNETTA (PdL), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, illustrando la proposta di riformulazione dei relatori sull'emendamento Bobba 3.80, precisa che viene tenuto fermo il taglio di risorse disposto per l'anno 2013, già previsto a legislazione vigente, mentre dal 2014 interverrà un taglio lineare ma solo qualora

non si pervenga all'approvazione della riforma della normativa sui patronati.

Il vice ministro Michel MARTONE dichiara che il Governo è favorevole alla riformulazione dell'emendamento Bobba 3.80, proposta dai relatori. Chiarisce che per il 2014 si prevede l'adozione di una riforma che contempra nuovi requisiti idonei a qualificare maggiormente l'attività dei patronati; i tagli lineari saranno tuttavia operativi nel caso in cui la menzionata riforma non sia varata.

Mario BACCINI (PdL) chiede ai relatori di precisare la tipologia dei nuovi requisiti sui patronati che si intendono introdurre.

Il Vice Ministro Michel MARTONE evidenzia che i nuovi parametri cui si fa riferimento dovranno contribuire a razionalizzare e rendere più efficace l'attività dei patronati anche attraverso una maggiore qualificazione della loro attività istituzionale.

Mario BACCINI (PdL) rammenta che taluni enti hanno avuto notevoli difficoltà ad iscriversi all'elenco dei patronati a causa di profili di criticità emersi in ordine alla presentazione delle fidejussioni. Esorta, quindi, i relatori ed il Governo a valutare attentamente la portata dei parametri che saranno individuati in conformità ai contenuti della proposta emendativa Bobba 3.80, come riformulata.

Renato BRUNETTA (PdL), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, sottolinea che gli ulteriori requisiti che saranno adottati con l'approvazione della riforma dovranno riguardare tutti i patronati e non solo quelli che saranno iscritti successivamente.

Claudio D'AMICO (LNP) manifesta perplessità in ordine alla circostanza che i principi fissati in materia di *spending review* siano a più riprese mitigati ed annacquati, nei diversi settori, attraverso la sistematica riduzione o il differimento dei previsti tagli di risorse.

Il Vice Ministro Michel MARTONE precisa, al riguardo, che il taglio di risorse per i patronati diviene operativo ed efficace sin dal 2013.

Pier Paolo BARETTA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, evidenzia che il previsto taglio di risorse ai patronati viene confermato per l'anno 2013, mentre verrebbe sospesa l'applicazione dei tagli lineari per il 2014 qualora l'auspicata riforma enuclei nuovi e più congrui requisiti volti a conseguire gli obiettivi di finanza pubblica.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP), nel condividere lo spirito cui si ispira la proposta emendativa in oggetto, sostiene che la riduzione di spesa conseguente alla prevista riforma consentirebbe comunque la piena attuazione dei risparmi di spesa complessivamente definiti in sede di spending review.

Claudio D'AMICO (LNP) rileva la necessità che i presentatori dell'emendamento Bobba 3.80 si pronuncino in merito alla proposta di riformulazione avanzata dai relatori.

Cesare DAMIANO (PD) dichiara di concordare con la proposta di riformulazione dell'emendamento Bobba 3.80, di cui è cofirmatario.

La Commissione approva l'emendamento Bobba 3.80, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rammenta che i subemendamenti presentati alla proposta emendativa in materia di scuola risultano preclusi in esito all'avvenuta approvazione di tale emendamento. Avverte che, in ordine alla proposta emendativa Rubinato 5.5, sussiste una nuova formulazione condivisa del presentatore e su cui i relatori ed il Governo esprimono parere favorevole, del seguente tenore: « Fermo restando l'importo complessivo di 2.500 milioni di euro per l'anno 2013, sono esclusi dall'applicazione dell'ulteriore ri-

duzione stabilita ai sensi del comma 3 del presente articolo, i comuni, individuati con decreto del Ministro dell'interno, che, oltre ad aver rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2012, sulla base dell'apposita tabella allegata al rendiconto di gestione per il 2011 non presentano alcun valore deficitario per i parametri obiettivi individuati dal decreto del Ministro dell'interno del 24 settembre 2009 ai sensi dell'articolo 242 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e presentano, al 31 dicembre 2011, un rapporto tra i dipendenti e la popolazione inferiore alla media nazionale della propria fascia demografica ».

Mario BACCINI (PdL), nel rilevare che l'emendamento Rubinato 5.5 afferisce a profili particolarmente delicati in ordine all'esclusione dal patto di stabilità dei comuni virtuosi, ritiene opportuno che la predetta esclusione sia estesa ai comuni nei cui territori sono ubicati i grandi snodi aeroportuali internazionali, quali Milano e Fiumicino.

Simonetta RUBINATO (PD), nel riferire sui contenuti della proposta emendativa 5.5 a sua prima firma, evidenzia che la stessa intende disporre, quale forma di premialità, l'esclusione dalla più gravosa disciplina del patto di stabilità di quei comuni che rispondano a specifici requisiti, quali in particolare il rispetto dei vincoli del patto di stabilità nel 2012, la conformità ai criteri fissati dal Ministero dell'interno, nonché un rapporto tra i dipendenti e la popolazione inferiore alla media nazionale della propria fascia demografica. Reputa inoltre opportuno affrontare la questione dei comuni sede di snodi aeroportuali internazionali in una diversa norma, in quanto occorre una maggiore riflessione sul tema. Apprezza quindi il parere favorevole espresso da Governo sulla riformulazione dell'emendamento 5.5, a sua prima firma.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL) fa presente che, in materia di patto di stabilità, non si può discono-

scere la delicata questione dei comuni sciolti per infiltrazione mafiosa. Invita quindi i relatori ed il Governo a valutare l'opportunità di prevedere una specifica deroga al patto di stabilità anche per tale tipologia di comuni, nel quadro delle proposte emendative che incidono sulla complessiva materia del patto di stabilità.

Massimo BITONCI (LNP), nel richiamare le proposte emendative avanzate dal suo gruppo in materia di patto di stabilità, avanza rilievi critici sui contenuti della nuova formulazione dell'emendamento Rubinato 5.5, rilevando che il decreto ministeriale ivi richiamato è datato 2009 e che successivamente è stato emanato un secondo decreto del Governo recante ulteriori parametri, più congrui ed efficaci rispetto ai precedenti e colpevolmente sconosciuti dal menzionato emendamento. Dichiarò, quindi, la propria contrarietà all'utilizzo strumentale di parametri non più attuali al fine di consentire a taluni comuni di sottrarsi all'applicazione del patto di stabilità.

Maino MARCHI (PD) ritiene necessario rispondere tempestivamente alle istanze provenienti dagli enti locali in ordine alla delicata questione dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni alle imprese, che appaiono penalizzate oltre misura e in molti casi a rischio di fallimento. Pur comprendendo che la questione è certamente complessa in quanto incide sul profilo dell'indebitamento, ritiene doveroso che il Parlamento dia un chiaro segnale in tal senso. Reputa necessario sottoporre a congrua verifica i meccanismi adottati negli ultimi anni sulle modalità dei tagli e delle riduzioni di spesa per gli enti locali e sulla complessiva tenuta del patto di stabilità. Pur comprendendo lo spirito che ispira la proposta emendativa Rubinato 5.5, ribadisce l'opportunità che si valutino prioritariamente gli effetti complessivi di tutte le proposte che i relatori intendono presentare sul tema.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP), pur valutando favorevolmente la proposta con-

tenuta nell'emendamento Rubinato 5.5 nella nuova formulazione, rileva come appaia inopportuno specificare parametri e criteri che sono già previsti dalla legislazione vigente. Osserva, in particolare, come risulti troppo stringente l'ultimo criterio indicato dalla proposta emendativa, che si basa sul rapporto tra i dipendenti e la popolazione dell'ente locale.

Rolando NANNICINI (PD) ricorda come il tema del finanziamento degli enti locali sia molto delicato, in un momento di crisi economica in cui si moltiplicano i bisogni e le necessità di intervento sul territorio. Ricorda, al riguardo, il suo articolo aggiuntivo 12.012, che destina le eventuali maggiori entrate derivanti dalla modifica della ripartizione delle somme di gioco per gli apparecchi da intrattenimento, accertate semestralmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad un fondo fuori bilancio, le cui disponibilità sarebbero utilizzate, in via principale, per un ammontare di 80 milioni annui, per interventi per il contrasto alla ludopatia e per interventi realizzati dai comuni in deroga al patto di stabilità interno. Rammenta inoltre che, nella sua proposta emendativa testé illustrata, l'utilizzo dei fondi è comunque subordinato ad autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto. Con riguardo all'emendamento Rubinato 5.5 (*Nuova formulazione*), osserva quindi che si tratta di una risposta valida, che resta comunque all'interno dei limiti previsti dalla legislazione vigente.

Roberto SIMONETTI (LNP) con riguardo all'emendamento Rubinato 5.5 (*Nuova formulazione*), ricorda come, in un recente provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze, siano stati già individuati i criteri e i parametri che designano gli enti locali come virtuosi. Invita, pertanto, il Governo a seguire tali parametri.

Renato BRUNETTA (PdL), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, rileva come

i relatori abbiano richiesto l'accantonamento di tutte le proposte emendative relative al patto di stabilità proprio per l'estrema complessità del tema. Propone, quindi, di accantonare l'emendamento Rubinato 5.5 (*Nuova formulazione*).

Pier Paolo BARETTA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, osserva come la proposta di accantonamento dell'emendamento Rubinato 5.5 (*Nuova formulazione*) si basi su considerazioni politiche serie e consenta una valutazione complessiva delle problematiche relative al patto di stabilità, nonché di prendere in considerazione eventi straordinari occorsi nelle ultimissime ore, a causa ad esempio del maltempo che si è abbattuto sulle regioni del Nord Italia, che probabilmente richiederanno ulteriori spese da parte degli enti locali interessati.

Simonetta RUBINATO (PD), con riguardo al suo emendamento 5.5 (*Nuova formulazione*), osserva come non si tratti di una norma rivolta a disciplinare specifiche situazioni o diretta a singoli enti locali. Ricorda, quindi, come gli indicatori previsti dall'attuale legislazione per la virtuosità degli enti locali siano considerati solo indicatori minimali per la sana gestione finanziaria dell'ente. Si dichiara pertanto disponibile a modificare l'ultimo criterio indicato nella proposta emendativa riguardante il rapporto tra i dipendenti e la popolazione. Concorda, infine, con la proposta di accantonamento del suo emendamento 5.5 (*Nuova formulazione*).

Lino DUILIO (PD) lamenta come la Commissione stia accantonando troppe proposte emendative, con il rischio che non si possano poi esaminare compiutamente. Osserva, in particolare, come l'emendamento Rubinato 5.5 (*Nuova formulazione*) non appaia così complesso da richiedere anch'esso un accantonamento per ulteriore approfondimenti.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda come i relatori abbiano chiesto l'accantonamento di tutte le proposte

emendative in materia di patto di stabilità, al fine di svolgere ulteriori approfondimenti sul complesso delle modifiche proposte.

Pier Paolo BARETTA (PD) *relatore per il disegno di legge di stabilità*, confermando quanto ricordato dal presidente Giorgetti, ribadisce che in materia di patto di stabilità, i relatori sono intenzionati a identificare soluzioni adeguate con il consenso sostanziale del Governo e l'individuazione delle necessarie coperture finanziarie. Esprime, quindi, l'invito a ritirate l'emendamento Calvisi 5.11.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO esprime parere conforme a quello del relatore.

Giulio CALVISI (PD) ringrazia innanzitutto i relatori per aver precedentemente accantonato il suo emendamento 5.11, al fine di svolgere ulteriori approfondimenti in merito. Osserva come tale atteggiamento sia espressione di una precisa sensibilità politica rispetto al problema dell'adeguamento del patto di stabilità interno della Regione Sardegna al proprio regime finanziario. Osserva, quindi, come la risposta del relatore sia tecnica e non politica, per cui accoglie l'invito al ritiro del suo emendamento 5.11. Rileva, al riguardo, come permanga tuttavia un grosso problema politico da risolvere. Ricorda, nel merito, come già nella legge finanziaria per il 2007 si giunse ad un accordo in base al quale la Regione Sardegna si sarebbe accollata le spese per la sanità e per altri determinati settori e, dopo un regime transitorio di tre anni, fosse previsto un nuovo regime finanziario. Rileva che il Governo in carica, tuttavia, non riconobbe negli anni 2010, 2011 e 2012, le risorse spettanti alla Regione Sardegna, in relazione ai trasferimenti statali delle partecipazioni alle entrate erariali. Ricorda, quindi, che nel frattempo la Regione Sardegna aveva iscritto a bilancio le risorse che lo Stato doveva erogare, con l'avallo anche di una sentenza della Corte costituzionale che riconobbe legittimo tale

comportamento. Ricorda, quindi, che si giunge al 2012 trovandosi dinanzi l'attuale paradosso secondo cui, mentre il Governo riconosce alla Regione Sardegna i trasferimenti di sua spettanza, non vi è un adeguamento del patto di stabilità a livello delle risorse previste dal nuovo regime finanziario. Chiede, infine, che i relatori, nell'elaborazione di un eventuale emendamento che sistematizzi tutte le modifiche proposte al patto di stabilità, tengano conto anche delle problematiche testé illustrate relativa alla Regione Sardegna.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP) dà conto di una nuova formulazione del suo emendamento 6.47, concordata con i relatori nei seguenti termini: alla lettera *a*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Tale riduzione deve essere operata salvaguardando i livelli essenziali di assistenza con specifico riferimento alle esigenze di inclusione sociale. ».

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO propone un'ulteriore riformulazione dell'emendamento Occhiuto 6.47 del seguente tenore: all'articolo 15, comma 13, lettera *a*), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto infine il seguente periodo: « le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono comunque conseguire l'obiettivo economico-finanziario di cui alla presente lettera adottando misure alternative purché assicurino l'equilibrio del bilancio sanitario; »

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP) non accoglie tale ulteriore riformulazione del suo emendamento 6.47 proposta dal rappresentante del Governo, osservando come i tagli alle risorse finanziarie per la sanità rischiano di creare serissimi problemi all'erogazione dei servizi, di modo che il suo emendamento 6.47 mira invece ad assicurare l'erogazione almeno dei livelli essenziali di assistenza, garantiti anche dalla Costituzione.

Marina SERENI (PD) ricorda come il suo gruppo ha segnalato il problema della

necessità di garantire livelli essenziali di assistenza già nell'ambito della *spending review*, ove si specificava come i risparmi dovessero avvenire « a invarianza dei servizi ». Osserva, quindi, come sia necessario conservare piuttosto l'autonomia dei centri decisionali di spesa, che, nell'ambito di una dotazione finanziaria più ridotta, potranno individuare gli sprechi da tagliare, continuando ad assicurare, invece, l'erogazione dei servizi essenziali.

Lino DUILIO (PD) ricorda che l'argomento dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni è stato oggetto di discussioni in molteplici occasioni in Commissione affari sociali. Ricorda ancora che, in una di tali sedute, l'allora vice ministro Vegas aveva rassicurato sullo stato di avanzamento del decreto che il Governo avrebbe dovuto emanare a tale proposito. Ricorda peraltro che il testo era già stato predisposto nella precedente gestione del ministro Turco. Osserva altresì che, trattandosi di diritti soggettivi dei cittadini, i livelli essenziali di assistenza non possono subire tagli. Pertanto ritiene che l'emendamento Occhiuto 6.47, nella nuova formulazione, poteva rappresentare un momento di sintesi mentre la riformulazione testé proposta dal Governo peggiora e non migliora il testo.

Paola DE MICHELI (PD), nel concordare pienamente con le espressioni della collega Sereni, segnala la presenza di altri emendamenti che vanno nella direzione dei tre criteri indicati dalla stessa collega e che invita i relatori e il Governo a tenere nel debito conto ai fini di una nuova formulazione del testo dell'emendamento. Osserva che i tre criteri riguardano: il mantenimento del livello dei tagli; la garanzia dell'autonomia delle regioni e delle aziende sanitarie nella scelta della qualità e intensità dei tagli; la garanzia dei livelli essenziali di assistenza. Ritiene che, all'interno di tali criteri, si possa riformulare l'emendamento giungendo ad una giusta mediazione.

Marco CAUSI (PD) ritiene che il problema sia soprattutto terminologico. In-

fatti, il problema è quello di mantenere il livello delle prestazioni riducendone i costi. Per produrre però un livello di servizi soddisfacente, occorre comunque garantire prestazioni ambulatoriali e specialistiche così come la pulizia degli ambienti o le utenze telefoniche. Pertanto, per migliorare il rapporto tra *output* e costi dei fattori produttivi è necessaria una riorganizzazione del sistema di produzione, fermo restando il livello dei servizi relativi ai livelli essenziali di assistenza. Propone pertanto che i relatori e il Governo valutino di non assumere il vincolo dei livelli essenziali di assistenza come un vincolo di costi ma come *output*, aggiungendo il concetto di livello di servizio collegato ai livelli essenziali di assistenza negli emendamenti, mantenendo cioè il livello di *output* agendo solo sui costi.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, comunica che i relatori hanno presentato gli emendamenti 8.501 e 8.502 e che il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti è fissato alle ore 21.30.

Roberto SIMONETTI (LNP) osserva che rimane immutato il dato politico della riduzione degli stanziamenti per la sanità che si va ad aggiungere ai tagli subiti dalle regioni. Pertanto, anche qualora si traducesse in norma il principio della salvaguardia dei livelli essenziali di assistenza, dei servizi e delle prestazioni, tale obiettivo sarebbe impossibile da raggiungere per le regioni. Ritiene pertanto non vi sia alternativa all'emendamento soppressivo presentato dalla Lega Nord e ad una politica di risparmio sulle altre enormi spese dello Stato. Contesta da ultimo il principio di assegnazione dei fondi per la sanità ancora una volta non erogati sulla base dei fabbisogni *standard* ma sulla base della spesa storica, contravvenendo alle indicazioni del federalismo fiscale introdotto nella prima parte della legislatura. Ritiene pertanto indispensabile un radicale cambiamento di rotta.

Renato BRUNETTA (PdL), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, ritiene che il

dibattito svoltosi sull'emendamento Occhiuto 6.47 (*Nuova formulazione*), che ha trovato una analisi compiuta nell'intervento del collega Causi, dovrebbe essere attentamente valutato dal Governo. La salvaguardia dei livelli essenziali di assistenza è infatti un obiettivo che favorisce la razionalizzazione, ma se non viene indicato un vincolo qualitativo e quantitativo l'obiettivo non è raggiungibile. Pertanto, la salvaguardia dei livelli essenziali di assistenza è garanzia per arrivare ad una razionalizzazione raggiungendo l'obiettivo. Viceversa, ritiene che con i tagli lineari, seppure si possa risparmiare, si rischi di non ottenere il risultato che si ottiene invece con l'utilizzo congiunto dei fattori della produzione. In mancanza di uno di questi, infatti, non si ottiene il prodotto.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO concorda con il relatore Brunetta sia sui contenuti sia sul metodo. Per arrivare ad una ricomposizione della materia, ritiene opportuno procedere ad una ulteriore riformulazione dell'emendamento. In tal modo, venendo incontro a quanto richiesto dalla collega Sereni, ritiene che si potrebbe evitare che qualche direttore amministrativo poco avveduto intervenga su questa materia attraverso una decurtazione puntuale di tutte le prestazioni e di tutti i servizi, mentre non è questo lo spirito dell'emendamento. Propone pertanto una ulteriore nuova formulazione dell'emendamento Occhiuto 6.47 (*vedi allegato 2*).

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP) ritiene che si tratti di un buon compromesso e invita a votarlo rapidamente.

Lino DUILIO (PD), Marina SERENI (PD) e Mario BACCINI (PdL) aggiungono la propria firma all'emendamento Occhiuto 6.47 (*ulteriore nuova formulazione*) nel testo modificato.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che l'emendamento Borghesi 6.72 è stato ritirato.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL) ritiene che il suo emendamento 6.30 possa considerarsi sostanzialmente assorbito.

Roberto SIMONETTI (LNP), intervenendo per dichiarazione di voto, non si spiega il motivo per il quale le regioni dovrebbero aumentare la tassazione dei cittadini per coprire i costi del mantenimento dei livelli dei servizi sanitari, mentre lo Stato centrale potrebbe ridurre molto più agevolmente le sue spese.

La Commissione approva l'emendamento Occhiuto 6.47 (*Ulteriore nuova formulazione*).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che gli emendamenti Galletti 6.54 e Romele 6.30 devono considerarsi assorbiti.

Invita quindi i relatori a rendere il parere sugli emendamenti relativi all'articolo 7.

Pier Paolo BARETTA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, chiede un breve rinvio poiché su tale articolo sono in corso approfondimenti.

Renato BRUNETTA (PdL), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, ritiene che la pluralità delle questioni riguardanti, in particolare, gli emendamenti relativi al comparto sicurezza possano trovare una composizione in una proposta emendativa che i relatori si riservano di presentare nelle prossime ore o domattina.

Emanuele FIANO (PD) osserva che il problema dello sblocco del *turn over* nel comparto sicurezza è effettivamente importante e che per raggiungere un accordo occorre tuttavia la volontà politica del Governo.

Renato BRUNETTA (PdL), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, chiede ai presentatori di ritirare l'emendamento Marinello 7.148, visto anche il parere contrario del Governo.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL) ritira l'emendamento 7.148.

Renato BRUNETTA (PdL), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, con riferimento all'emendamento Duilio 7.141, invita il presentatore a ritirarlo in considerazione della presentazione dell'emendamento dei relatori 8.501.

Lino DUILIO (PD) ritira il proprio emendamento 7.141.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che gli emendamenti Forcolin 7.33, Fogliato 7.20 e Marinello 7.191 verranno discussi successivamente.

Renato BRUNETTA (PdL), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, ricorda che gli argomenti contenuti negli emendamenti a carattere fiscale che riguardano l'IRAP, come l'emendamento Marinello 7.191, o la tassazione dei terreni agricoli, come l'emendamento Fogliato 7.20, saranno oggetto dell'emendamento fiscale dei relatori in corso di predisposizione.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL) chiede a che punto si trovi l'iter che riguarda gli emendamenti Garofalo 7.90 e De Micheli 7.131.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che, anche su tali emendamenti, la Commissione si pronuncerà successivamente.

Renato BRUNETTA (PdL), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, esprime parere contrario sull'emendamento Rubinato 8.189 ed invita al ritiro dello stesso.

Simonetta RUBINATO (PD) insiste per la votazione.

La Commissione passa all'esame degli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 8.

La Commissione respinge l'emendamento Rubinato 8.189.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, comunica che rimangono accantonati gli emendamenti Martella 8.359 e De Poli 8.219, in quanto vertenti su argomento su cui i relatori hanno annunciato di voler presentare un emendamento.

Renato BRUNETTA (PdL), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, fa presente che sono in corso contatti tra i relatori e il Governo per l'individuazione di una proposta emendativa in grado di assorbire entrambi i citati emendamenti. Propone quindi all'onorevole Marinello una nuova formulazione dell'emendamento 8.181.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL) accetta la riformulazione del suo emendamento 8.181.

La Commissione approva l'emendamento Marinello 8.181 (*Nuova formulazione*) (vedi allegato 2).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, evidenzia che l'emendamento Lolli 8.352 potrà considerarsi assorbito dall'emendamento 8.501 dei relatori.

Francesco BOCCIA (PD) chiede di aggiungere la propria firma all'emendamento Marchi 8.363 e chiede altresì al Governo e ai relatori di effettuare un'ulteriore valutazione sulla reale portata dell'emendamento. Esso infatti affronta il problema di una autorità portuale nel cui bilancio quasi il 60 per cento delle risorse sono destinate ad indennità per la cariche apicali della struttura, a fronte di una media nazionale di incidenza delle indennità sui bilanci delle autorità portuali pari al 2,8 per cento. Fa presente inoltre che la questione è all'attenzione della Corte dei conti.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO non ritiene di entrare nel merito della vicenda, ma si limita a far presente che l'argomento è oggetto del disegno di legge C. 5453, già approvato dal Senato e in discussione in sede referente della Camera. Invita pertanto i presentatori a

ritirare l'emendamento, altrimenti il parere è contrario.

Renato BRUNETTA (PdL), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, fa presente che sull'emendamento l'avviso dei relatori è conforme a quello del Governo, e invita quindi i presentatori a ritirarlo.

Francesco BOCCIA (PD) insiste perché sia messo in votazione.

La Commissione respinge l'emendamento Marchi 8.363.

Renato BRUNETTA (PdL), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, esprime parere favorevole sull'emendamento Sereni 8.356.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO si rimette alla Commissione.

La Commissione approva l'emendamento Sereni 8.356 (*vedi allegato 2*).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, comunica che gli emendamenti Cazzola 8.30, 8.500 dei relatori, Fedriga 8.125 e Ghizzoni 8.326 sono accantonati insieme con gli emendamenti relativi in materia di esodati. E parimenti accantonato l'emendamento Callegari 8.194. Fa altresì presente che i relatori hanno concordato con il presentatore una nuova formulazione dell'emendamento Ciccanti 8.362.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO si rimette alla Commissione sull'emendamento Ciccanti 8.362 (*Nuova formulazione*).

Renato BRUNETTA (PdL), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, esprime parere favorevole.

Mario BACCINI (PdL) sottoscrive l'emendamento Ciccanti 8.362 (*Nuova formulazione*).

La Commissione approva l'emendamento Ciccanti 8.362 (*Nuova formulazione*) (vedi allegato 2).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 20.40 riprende alle 22.

Giancarlo GIORGETTI (LNP), *presidente*, invita i relatori ed il rappresentante del Governo ad esprimersi sull'emendamento dei relatori 3.010 (*Nuova formulazione*) e sui relativi subemendamenti. Al riguardo comunica che la Presidenza non considera ammissibili, per estraneità di materia, gli identici emendamenti Ceroni 0.3010.10 e Marinello 0.3010.12, di contenuto analogo ad emendamenti in materia di credito di imposta presentati agli articoli 3 e 8, già dichiarati inammissibili per estraneità di materia, e il subemendamento 0.3.010.7, che introduce tre commi aggiuntivi aventi contenuto ordinamentale.

Renato BRUNETTA (PdL), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, intervenendo anche a nome del collega Baretta, esprime parere contrario sui subemendamenti Lulli 0.3010.6, Simonetti 0.3010.2, Toccafondi 0.3010.11, Borghesi 0.3010.14, Bitonci 0.3010.4, Simonetti 0.3010.3 Borghesi 0.3010.13 e Lulli 0.3010.8, mentre esprime parere favorevole sul subemendamento 0.3010.9, ove riformulato, nonché sul subemendamento Lulli 0.3010.5, purché riformulato. Esprime infine parere favorevole sul subemendamento Fallica 0.3010.1 purché riformulato.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Giancarlo GIORGETTI (LNP), *presidente*, pone ai voti il subemendamento Lulli 0.3010.6.

La Commissione respinge il subemendamento Lulli 0.3010.6.

Roberto SIMONETTI (LNP) nell'intervenire sui subemendamenti 0.3010.2 e 0.3010.3 a sua firma, evidenzia come l'emendamento dei relatori non dia alcuna garanzia sulla reale consistenza del fondo che intende costituire. L'unico elemento certo è che sarà alimentato con la riduzione delle erogazioni a favore delle imprese. È evidente che esso si ispira al piano proposto dal professor Giavazzi, su incarico del Governo, per la razionalizzazione degli incentivi alle imprese. Osserva tuttavia che, mentre nelle prime notizie la stampa ipotizzava cifre piuttosto elevate, pari a circa 35 miliardi di euro, alla prova dei fatti il piano non sembra in grado di superare l'ostacolo di burocrazie statali che ne hanno notevolmente ridimensionato l'impatto. Rileva che neanche un governo tecnico ha dunque superato la ritrosia degli apparati ministeriali a ridurre i volumi delle proprie erogazioni. Evidenzia che si è dovuto invece prendere atto che una fetta rilevante delle somme destinate ad incentivare le imprese è in realtà destinata a settori pubblici quali le Ferrovie dello Stato, le Poste, le commesse militari, i trasporti e che le risorse realmente disponibili non potrebbero comunque arrivare a 500 milioni di euro. Osserva che le perplessità sull'emendamento dei relatori non riguardano dunque le finalità del fondo, ma l'incapacità di produrre un'azione realmente efficace per destinare risorse adeguate alla ricerca e allo sviluppo, oltre che alla riduzione del cuneo fiscale. Evidenzia che i subemendamenti mirano, da un lato, ad assicurare che nella istituzione e gestione del fondo vi sia una condivisione di intenti tra il Ministero dell'economia e quello dello sviluppo economico e, dall'altro lato, ad ampliare le finalità del fondo anche al sostegno alle esportazioni e all'assorbimento della disoccupazione giovanile, che costituisce uno dei principali problemi da fronteggiare.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP) chiede un chiarimento in ordine alle finalità del fondo che si intende istituire, in particolare per quanto riguarda le eventuali priorità di impiego delle risorse a favore della

ricerca e sviluppo rispetto a quelle che saranno utilizzate per la riduzione del cuneo fiscale.

Renato BRUNETTA (PdL) *relatore per il disegno di legge di stabilità*, sottolinea come la disposizione intenda assicurare un adeguato coinvolgimento parlamentare nella gestione di un fondo che, allo stato, non è possibile definire nel suo ammontare. Precisa che lo scopo è dunque, in primo luogo, quello di convogliare le risorse che si riuscirà a reperire in un piano coordinato – e sottoposto al controllo parlamentare – di stimolo alla ricerca, allo sviluppo e volto a ridurre il cuneo fiscale, che rappresentano i fattori di maggiore penalizzazione delle imprese italiane.

Pier Paolo BARETTA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, conviene con l'onorevole Occhiuto circa la difficoltà di prevedere se le risorse che concretamente affluiranno al fondo saranno adeguate ad incidere significativamente su tutti gli obiettivi prefissati. Auspica ovviamente che possano avverarsi le condizioni per usare questo strumento nel modo più efficace possibile, senza dover necessariamente assumere da subito un atteggiamento pessimistico.

Renato CAMBURSANO (Misto) ricorda che la Camera ha già licenziato un provvedimento di delega finalizzato ad un'ampia riforma fiscale, in cui si contempla anche la riduzione del cuneo e della pressione fiscale su imprese e famiglie, attingendo dalle risorse derivanti dalla lotta all'evasione. Rileva tuttavia come le finalità del fondo prefigurato dall'emendamento dei relatori siano eccessivamente ampie ed eterogenee.

Lino DUILIO (PD) rileva come il lavoro del professor Giavazzi abbia suscitato un'ampia eco e grande interesse sulla stampa e tra gli addetti ai lavori. Chiede dunque al rappresentante del Governo di fornire elementi di conoscenza ulteriori rispetto all'esito che quello studio ha avuto e sui suoi contenuti principali sul piano

qualitativo e quantitativo. Ritiene che ciò sia utile anche allo scopo di riuscire a comprendere in modo più chiaro la natura di una proposta emendativa che ha un carattere programmatico ed appare una mera dichiarazione di intenti, nulla dicendo sulle risorse effettivamente impegnabili per gli obiettivi previsti.

Francesco BOCCIA (PD) richiama le numerose e pressanti richieste della sua parte politica di avere dal Governo un quadro completo sulle risorse impiegate per erogare incentivi alle imprese, a fronte delle circa quaranta leggi che li prevederebbero. Ricorda che, nell'ultima occasione, il Governo aveva evidenziato che ben venticinque di quelle disposizioni sono state accorpate nel recente decreto sviluppo. Osserva come non sia chiaro quante risorse esse assorbono, non sembrando del tutto realistica la cifra di circa 10 miliardi che è stata prospettata, da ultimo nello studio del professor Giavazzi, mentre appare più veritiero ipotizzare che esse complessivamente eroghino finanziamenti per una liquidità non superiore a 3 miliardi di euro. Non ritiene quindi possibile affrontare una simile tematica senza avere un quadro chiaro di quali siano le risorse disponibili in quanto non vincolate, e di quelle di cui il Governo sarebbe effettivamente intenzionato a discutere la relativa destinazione. Rileva che non è infatti un mistero che gran parte delle erogazioni « discrezionali », quindi teoricamente disponibili, non siano però considerate tali dall'Esecutivo in quanto destinate a settori nevralgici dell'economia, quali ad esempio il trasporto su ferro. Osserva che il rischio è che poi il volume di risorse sia di ammontare non superiore ai 300 milioni di euro, e quindi assolutamente insufficiente agli scopi per cui il fondo viene istituito. Sottolinea come, nelle attuali condizioni di incertezza, anche la proposta emendativa dei relatori non appaia altro che un atto di indirizzo privo di reale portata normativa.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) dissente dalle valutazioni critiche espresse nel corso del dibattito, evidenziando come il

testo proposto dai relatori sia comunque un primo passo per affrontare una tematica che, pur oggetto di un autorevole studio, è rimasta sullo sfondo. Fa presente come ciò consentirà di disporre di uno strumento che, con i suoi limiti legati all'incerta quantificazione delle risorse, potrà comunque dispiegare effetti sulle risorse che saranno recuperate a favore della ricerca applicata e dell'innovazione, con benefici a favore del settore delle piccole e medie imprese e degli enti universitari e di ricerca.

Maino MARCHI (PD) valuta la proposta emendativa positivamente, in quanto costituisce comunque un'occasione per affrontare un dibattito, spesso trascurato, sui grandi problemi di politica industriale e sull'esigenza di utilizzare lo strumento del credito di imposta per incentivare la ripresa economica, facendo leva sull'incremento delle spese per la ricerca che, soprattutto dal lato privato, risultano alquanto esigue.

Rolando NANNICINI (PD) precisa che, secondo le sue valutazioni, le cifre realmente disponibili per il fondo che si intende costituire, su una massa di complessivi 10 miliardi, non dovrebbero superare i 400 milioni di euro. Su tale stima chiede al Governo di dare eventuali conferme.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO precisa che lo studio del professor Giavazzi non ha avuto come destinatario il Ministero dell'economia e delle finanze bensì la Presidenza del Consiglio dei ministri, il cui sito ha reso pubblico il documento. In effetti, risulta che le stime iniziali riportate nel citato studio stimavano in 10 miliardi di euro l'ammontare complessivo degli incentivi alle imprese su cui effettuare il riordino. Osserva che la somma va quindi decurtata di quelle risorse che, essendo destinate a settori nevralgici, non sono apparse decurtabili, non volendo l'Esecutivo adottare un approccio di « liberismo integrale ». Peraltro, rileva come l'impostazione adottata nel disegno

di legge in esame sia stata quella di scorporare dalla massa dei trasferimenti alle imprese le risorse specificatamente dedicata ad alcuni settori di intervento, come il trasporto pubblico locale o l'autotrasporto, anche al fine di rendere più trasparente e più efficace il sostegno pubblico a tali settori. Conclusivamente, salve le determinazioni che si assumeranno in sede parlamentare, rileva come la massa aggredibile per una razionalizzazione delle erogazioni alle imprese sarebbe pari a circa 350 milioni di euro, in massima parte destinati ai fondi per lo spettacolo, l'istruzione e l'editoria. Quanto all'emendamento proposto dai relatori, osserva che il dibattito ha fatto emergere l'esigenza di precisare le responsabilità all'interno del Governo sulla gestione del Fondo che, proprio in ragione dell'ampia gamma di obiettivi fissati dalla legge, richiede una coerente politica di utilizzo. Per tali ragioni, modificando il suo precedente orientamento, esprime parere favorevole all'emendamento Simonetti 0.3010.2.

Renato BRUNETTA (PdL), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, invita i colleghi a valutare positivamente il fatto che lo strumento proposto consenta di svolgere una complessa riflessione sulla politica degli incentivi alle imprese e sulla loro finalizzazione verso la ricerca e la riduzione del cuneo fiscale. Pur comprendendone i limiti, giustamente evidenziati nel dibattito, ritiene che non deve però perdersi la visione di insieme che questo emendamento, insieme ad altri che i relatori si accingono a presentare in tema di fiscalità e di Irap, vuole imprimere alla legge di stabilità di quest'anno, che va assumendo contorni profondamente diversi da quella presentata dal Governo.

Pier Paolo BARETTA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, rileva che il recente dibattito tra gli operatori più qualificati ha avuto come tema principale le proposte scaturenti dal piano dei professori Giavazzi, Amato e Vieri Ceriani. La proposta emendativa dei relatori in discussione non ha altro obiettivo che quello di

consentire una ricaduta parlamentare per la tematica affrontata nello studio del professor Giavazzi, allo scopo di raccogliere la sfida di selezionare le riduzioni delle erogazioni alle imprese, riorientando verso altri obiettivi quelle che saranno ritenute poco funzionali alla ripresa economica.

Michele VENTURA (PD) propone di discutere l'articolo aggiuntivo 3.010 (*Nuova formulazione*) dei relatori nel contesto delle proposte emendative che verranno presentate dai relatori per modificare, nel complesso, il disegno di legge in esame. Propone, quindi, di accantonare l'articolo aggiuntivo 3.010 (*Nuova formulazione*) dei relatori.

Francesco BOCCIA (PD) concorda con le riflessioni dell'onorevole Ventura. Chiede, quindi, al sottosegretario Polillo di chiarire le numerose differenze, che tutti hanno avuto modo di apprezzare, fra le sue dichiarazioni e quelle dei relatori. Rileva, poi, come l'articolo aggiuntivo 3.010 (*Nuova formulazione*) in esame rischia di sembrare davvero un mero ordine del giorno, in quanto allo stesso non si riconnettono, al momento, profili finanziari. Stigmatizza, infine, l'eccessiva genericità del disposto contenuto nell'articolo aggiuntivo 3.010 (*Nuova formulazione*).

Marco CAUSI (PD) intende suggerire, innanzitutto, che i risparmi di spesa provenienti dagli interventi proposti dal professor Giavazzi e dal sottosegretario Ceriani vadano ad implementare un nuovo meccanismo più generale di finanziamenti alle imprese. Rileva, quindi, come gli appare strano che si possano aggredire sostanzialmente solo il fondo unico per lo spettacolo (FUS), l'editoria e la scuola, mentre occorrerebbe concentrarsi e attuare una seria riflessione sugli attuali meccanismi di contributi alle imprese.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, ribadendo la posizione del Governo espressa in precedenza, tiene a precisare come non sia arrivata alcuna proposta di

tagli di spesa ovvero di diversa destinazione di risorse al Ministero dell'economia e delle finanze, restando per il momento il documento elaborato dal professor Giavazzi un'analisi, pur pregevole, ma solo teorica. Esprime, quindi, parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 3.010 (*Nuova formulazione*) dei relatori, che ha fra l'altro il merito di parlamentarizzare una discussione teorica, al fine di concretizzare le relative scelte operative. Per una migliore elaborazione del testo, ribadisce che riterrebbe inoltre opportuna la modifica dell'articolo aggiuntivo 3.010 (*Nuova formulazione*) con l'approvazione del subemendamento Simonetti 0.3.010.2.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) preannuncia il suo voto favorevole sull'articolo aggiuntivo 3.010 (*Nuova formulazione*) dei relatori, ritenendo opportuna la parlamentarizzazione della relativa problematica. Osserva, al riguardo, come anche la norma sulla *spending review* avesse un carattere programmatico, che non ha impedito tuttavia che essa producesse successivamente risultati molto efficaci sul versante del taglio della spesa pubblica.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, auspica che entro la mattinata di domani, venga presentato l'emendamento sulle tematiche fiscali, affinché i termini previsti per la presentazione di eventuali subemendamenti possano risultare compatibili con il previsto inizio della discussione in Assemblea.

Pier Paolo BARETTA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, in relazione all'articolo aggiuntivo 3.010 (*Nuova formulazione*), invita a non confondere il testo con il contesto, osservando come il testo della proposta emendativa presentata possa opportunamente incidere su un contesto che sinora è sfuggito al controllo parlamentare. Ricorda come la proposta emendativa richieda infatti che il Governo venga a riferire al Parlamento, al fine di cercare di configurare un'azione coordinata e complessiva dei vari soggetti governativi che sono attualmente all'opera. Ri-

spondendo al presidente Giorgetti, osserva che i tempi di presentazione dell'emendamento sulle tematiche fiscali dipendono anche dal Governo, con il quale ci si deve evidentemente coordinare in relazione alla complessità tecnica della materia.

Giancarlo GIORGETTI (LNP), *presidente*, ricorda che in relazione alla presentazione dei proposte emendative di riscrittura sostanziale del disegno di legge di stabilità è già stato deciso di osservare un termine di 24 ore per la presentazione di eventuali subemendamenti, che dovranno essere accompagnati dall'idonea documentazione sui profili di copertura finanziaria.

Mario BACCINI (Pdl) osserva come l'articolo aggiuntivo 3.010 (*Nuova formulazione*) dei relatori costituisca una sintesi illuminata del dibattito che vi è stato in questi giorni su tali temi.

Michele VENTURA (PD) ricorda come sulla stampa quotidiana di oggi si osservi come entro 30 giorni, ci saranno circa 600 milioni di euro provenienti dal cosiddetto fondo Giavazzi e circa un miliardo e mezzo di euro provenienti dalle risorse regionali, mentre dopo le dichiarazioni del sottosegretario Polillo tali dati non sono poi così sicuri. Assicura, quindi, di aver ascoltato con attenzione le riflessioni dei colleghi e di rendersi disponibile a votare anche subito l'articolo aggiuntivo 3.010 (*Nuova formulazione*) dei relatori.

La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento Simonetti 0.3.010.2, mentre respinge i subemendamenti Toccafondi 0.3.010.11 e Borghesi 0.3.010.14.

Massimo BITONCI (LNP) raccomanda l'approvazione del subemendamento a sua prima firma 0.3.010.4, sottolineando come il tema dei ritardati pagamenti per le transazioni commerciali della pubblica amministrazione sia assolutamente centrale e meritevole di rientrare nelle finalità dell'istituendo fondo. Sottolinea inoltre la necessità di procedere alla riduzione dei

contributi alle imprese in maniera selettiva, eliminando quelli in favore delle imprese decotte che non sono in grado di produrre alcuno sviluppo per il Paese.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge, il subemendamento Bitonci 0.3.010.4, mentre approva il subemendamento Lulli 0.3.010.9 (*Nuova formulazione*).

Roberto SIMONETTI (LNP), intervenendo sul subemendamento a sua prima firma 0.3.010.3, sottolinea l'importanza del tema dell'internazionalizzazione delle imprese che dovrebbe rientrare tra le dirette finalità dell'istituendo fondo e, richiamando le considerazioni svolte dall'onorevole Bitonci, ribadisce la necessità di procedere alla riduzione dei contributi alle imprese in maniera selettiva.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, osserva che il Governo fa presente come le finalità di cui al subemendamento in discussione sarebbero già ricomprese nel testo dell'articolo aggiuntivo 3.010 (*Nuova formulazione*) dei relatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Simonetti 0.3.010.3 e Borghesi 0.3.010.13.

Andrea LULLI (PD), intervenendo sul subemendamento a sua prima firma 0.3.010.8, pur ringraziando per l'accoglimento del suo subemendamento 0.3.010.9, evidenzia come sia opportuno riservare una quota dell'istituendo fondo al sostegno delle imprese che investono nell'internazionalizzazione, che rappresenta, a suo avviso, un punto centrale per lo sviluppo delle imprese italiane. Ricorda in proposito come l'Unione europea abbia abbandonato il progetto di regolamento in materia di tutela del *made in* e ritiene quindi necessaria una previsione nazionale in tal senso. Sottolinea come non si possa liquidare la proposta in esame solo rilevando che la finalità è già ricompresa nell'articolo aggiuntivo 3.010 (*Nuova formulazione*) dei relatori.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, nel confermare l'orientamento contrario del Governo, ricorda come il comma 3 dell'articolo aggiuntivo dei relatori già preveda la presentazione alle Camere di una relazione nella discussione della quale si potranno individuare e specificare le finalità del fondo, da tradurre in appositi atti normativi. Sottolinea come l'elemento centrale rimane comunque quello della effettiva dotazione del fondo medesimo, che, in ipotesi, potrebbe essere anche nulla, e risulterà di rimando circa l'individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento.

Pier Paolo BARETTA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, sottolinea come la nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo dei relatori in discussione stabilisca la necessità di individuare appositi atti normativi per disciplinare il funzionamento dell'istituendo fondo. Ritiene quindi sbagliato definire una sola fattispecie in questa sede e occorra rinviare la discussione al momento di presentazione della relazione prevista dal testo dell'articolo aggiuntivo medesimo. Conferma quindi, anche a nome dell'onorevole Brunetta, il parere contrario dei relatori sul subemendamento in discussione.

Andrea LULLI (PD) ritira il suo subemendamento sottolineando come, alla luce delle dichiarazioni del rappresentante del Governo sulla possibile consistenza dell'istituendo fondo, il Governo debba procedere nei termini a presentare la relazione richiesta dall'articolo aggiuntivo in esame. Evidenzia quindi come non sia opportuno caricare di annunci la materia.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO sottolinea come si debbano evitare fraintendimenti ed evidenzia come il Governo sarà tanto più forte nell'individuazione delle risorse quanto maggiore sarà la spinta del Parlamento sulla questione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, osserva come l'idea del fondo in discussione, che nasce dagli studi del professor Giavazzi, viene comunque ora tradotta in una norma di legge e inserita pienamente nel dibattito politico e parlamentare.

La Commissione, con distinte votazioni, approva i subemendamenti Lulli 0.3.010.5 (*Nuova formulazione*) e Fallica 0.3.010.1.

Rolando NANNICINI (PD) dichiara la sua astensione sulla votazione dell'articolo aggiuntivo 3.010 (*Nuova formulazione*) dei relatori.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 3.010 (*Nuova formulazione*) dei relatori (*vedi allegato 2*).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che, con riferimento all'emendamento 8.501 dei relatori, sono pervenuti 15 subemendamenti, mentre con riferimento all'emendamento 8.502 dei relatori non sono stati trasmessi subemendamenti. Fa presente che la presidenza non ritiene ammissibile, in quanto non attinente al contenuto proprio della legge di stabilità o comunque all'emendamento 8.501 il subemendamento Verducci 0.8.501.16, che, nell'introdurre nell'emendamento 8.501 un nuovo finanziamento, reca uno stanziamento individuando una mera destinazione di spesa priva di alcuna specificazione. Segnala che la presidenza non ritiene ammissibile, il subemendamento Fuggati 0.8.501.6, in quanto nell'inserire una voce ulteriore all'Elenco n. 3 non indica alcun riferimento normativo. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta alla seduta che sarà convocata alle ore 11.

La seduta termina alle 0.10 di lunedì 12 novembre.

ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) (C. 5534-bis Governo).**ARTICOLO AGGIUNTIVO 3.010 ED EMENDAMENTI 8.400, 8.501 E 8.502 DEI RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

ART. 3.

All'articolo aggiuntivo 3.010, al comma 1, sostituire le parole: la Presidenza del Consiglio dei ministri, con le seguenti: il Ministero dello sviluppo economico.

0.3.010.6. Lulli.

All'articolo aggiuntivo 3.010, comma 1, dopo le parole: sviluppo aggiungere le seguenti: secondo criteri e modalità definite di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico.

0.3.010.2. Simonetti, Bitonci.

All'articolo aggiuntivo 3.010, comma 1, sopprimere le parole da: con particolare riferimento fino a: cuneo fiscale.

Conseguentemente:

a) al medesimo comma, dopo la parola: derivanti aggiungere le seguenti: da quanto previsto dal successivo comma 8 e;

b) sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

2. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, è istituito un credito di imposta riservato a tutte le imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo a università, enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca, nonché alle imprese che realizzano direttamente investimenti in ricerca e sviluppo.

3. Sull'ammontare dei costi ammissibili il credito d'imposta si applica con la seguente articolazione:

a) 10 per cento, per gli investimenti in ricerca e sviluppo *intramuros* così articolato: 5 per cento sul volume complessivo e 5 per cento sull'incremento rispetto all'anno precedente;

b) 40 per cento, per i progetti di ricerca e sviluppo riferiti a contratti stipulati con università e centri di ricerca pubblici o organismi di ricerca, così articolato: 20 per cento sul volume complessivo e 20 per cento sull'incremento rispetto all'anno precedente.

4. Ai fini della determinazione del credito d'imposta i costi non possono, in ogni caso, superare l'importo di 40 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta.

5. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui ai seguenti commi sono state sostenute; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese suc-

cessivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso. Non si applica il limite annuale previsto dal comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le tipologie di intervento agevolabili ed i costi ammissibili, nonché le modalità di verifica e accertamento della effettività delle spese sostenute e coerenza delle stesse con la disciplina comunitaria.

7. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 si applicano anche a soggetti residenti e alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, che eseguono le attività di ricerca e sviluppo attraverso contratti con imprese residenti o localizzate negli Stati della Comunità europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati o territori che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996.

8. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi precedenti, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, è autorizzata

la spesa di 300 milioni di euro a valere sul Fondo di cui al comma 1. Fino alla attuazione di tale Fondo, si provvede mediante riduzione delle missioni di spesa di cui all'allegato 3, secondo gli importi indicati nell'allegato stesso. Sono fatte salve le risorse relative alla partecipazione italiana alle politiche di bilancio nell'ambito dell'Unione europea.

9. I Ministri competenti ripartiscono tra i provvedimenti facenti parte delle missioni di spesa di cui all'allegato 3 la riduzione di cui al comma precedente. Nelle more della definizione di tale ripartizione, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nel comma 8.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, riferisce alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari in merito all'individuazione dei trasferimenti e ai contributi di cui al comma 1 ai fini dell'adozione delle conseguenti iniziative, anche di carattere normativo. Ove necessario, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO 3

Missione	2013	2014	2015
Competitività e sviluppo delle imprese	240	240	192,5
Diritto alla mobilità	60	60	20
L'Italia nell'Europa e nel mondo			18
Sviluppo e riequilibrio territoriale			29,5
TOTALE	300	300	300

*0.3.010.10. Ceroni.

(Inammissibile)

All'articolo aggiuntivo 3.010, comma 1, sopprimere le parole da: con particolare riferimento fino a: cuneo fiscale

Conseguentemente:

a) al medesimo comma, dopo la parola: derivanti aggiungere le seguenti: da quanto previsto dal successivo comma 8 e.

b) sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

2. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, è istituito un credito di imposta riservato a tutte le imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo a università, enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca, nonché alle imprese che realizzano direttamente investimenti in ricerca e sviluppo.

3. Sull'ammontare dei costi ammissibili il credito d'imposta si applica con la seguente articolazione:

a) 10 per cento, per gli investimenti in ricerca e sviluppo *intramuros* così articolato: 5 per cento sul volume complessivo e 5 per cento sull'incremento rispetto all'anno precedente;

b) 40 per cento, per i progetti di ricerca e sviluppo riferiti a contratti stipulati con università e centri di ricerca pubblici o organismi di ricerca, così articolato: 20 per cento sul volume complessivo e 20 per cento sull'incremento rispetto all'anno precedente.

4. Ai fini della determinazione del credito d'imposta i costi non possono, in ogni caso, superare l'importo di 40 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta.

5. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive mo-

dificazioni ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui ai seguenti commi sono state sostenute; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso. Non si applica il limite annuale previsto dal comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le tipologie di intervento agevolabili ed i costi ammissibili, nonché le modalità di verifica e accertamento della effettività delle spese sostenute e coerenza delle stesse con la disciplina comunitaria.

7. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 si applicano anche a soggetti residenti e alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, che eseguono le attività di ricerca e sviluppo attraverso contratti con imprese residenti o localizzate negli Stati della Comunità europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati o territori che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996.

8. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi precedenti, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro a valere sul Fondo di cui al comma 1. Fino alla attuazione di tale Fondo, si provvede mediante riduzione delle missioni di spesa di cui all'allegato 3, secondo gli importi indicati nell'allegato stesso. Sono fatte salve

le risorse relative alla partecipazione italiana alle politiche di bilancio nell'ambito dell'Unione europea.

9. I Ministri competenti ripartiscono tra i provvedimenti facenti parte delle missioni di spesa di cui all'allegato 3 la riduzione di cui al comma precedente. Nelle more della definizione di tale ripartizione, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare

di spesa pari a quanto indicato nel comma 8.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, riferisce alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari in merito all'individuazione dei trasferimenti e ai contributi di cui al comma 1 ai fini dell'adozione delle conseguenti iniziative, anche di carattere normativo. Ove necessario, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO 3

Missione	2013	2014	2015
Competitività e sviluppo delle imprese	240	240	192,5
Diritto alla mobilità	60	60	20
L'Italia nell'Europa e nel mondo			18
Sviluppo e riequilibrio territoriale			29,5
TOTALE	300	300	300

*0.3.010.12. Marinello.

(Inammissibile)

All'articolo aggiuntivo 3.010, al comma 1, sopprimere le parole: , con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, e dopo le parole: cuneo fiscale, aggiungere le seguenti: secondo quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge 11 novembre 2011, n. 180.

0.3.010.11. Toccafondi.

All'articolo aggiuntivo 3.010, comma 1, aggiungere in fine le parole: nonché mediante le risorse derivanti da quanto disposto dal comma 1-bis.

Conseguentemente:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La dotazione del fondo di cui al comma 1, nelle more di quanto previsto dal successivo comma 3, risulta comunque pari a 1.200 milioni di euro per l'anno 2013 e 400 milioni di euro per l'anno 2014.

b) al comma 2 aggiungere in fine le parole: e, in particolare, che realizzano investimenti in innovazione dei processi produttivi mediante la razionalizzazione,

l'ammmodernamento, la sostituzione di un impianto o di un processo produttivo oppure mediante la produzione di nuovi prodotti che consentano un significativo miglioramento delle prestazioni dell'impresa, in termini di efficienza produttiva, posizionamento competitivo e penetrazione su nuovi mercati.

c) aggiungere la seguente parte consequenziale: Conseguentemente all'articolo 12, sopprimere il comma 3.

0.3.010.14. Borghesi, Mura.

All'articolo aggiuntivo 3.010, al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Il fondo di cui al periodo precedente è altresì istituito con la finalità di sostenere le piccole e medie imprese che, nel corso degli ultimi due esercizi finanziari, evidenzino crisi di liquidità conseguente a certificati ritardi nei pagamenti da parte della pubblica amministrazione.

0.3.010.4. Bitonci, Simonetti.

All'articolo aggiuntivo 3.010, al comma 2, dopo le parole: alle imprese, aggiungere le seguenti: e alle reti di impresa ai sensi dell'articolo 42 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

0.3.010.9. Lulli.

All'articolo aggiuntivo 3.010, al comma 2, dopo la parola: università, aggiungere le seguenti: imprese che promuovono lo sviluppo e l'innovazione dell'export, anche attraverso l'assunzione con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato lavoratori o lavoratrici con età inferiore ai 35 anni.

0.3.010.3. Simonetti, Bitonci.

All'articolo aggiuntivo 3.010, comma 2, aggiungere in fine le parole: e si applica sull'ammontare di costi ammissibili, che

non possono, in ogni caso, superare l'importo di 40 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta, con la seguente articolazione:

a) 10 per cento, per gli investimenti in ricerca e sviluppo *intramuros* così articolato: 5 per cento sul volume complessivo e 5 per cento sull'incremento rispetto all'anno precedente;

b) 40 per cento, per i progetti di ricerca e sviluppo riferiti a contratti stipulati con università e centri di ricerca pubblici o organismi di ricerca, così articolato: 20 per cento sul volume complessivo e 20 per cento sull'incremento rispetto all'anno precedente.

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le tipologie di intervento agevolabili ed i costi ammissibili, nonché le modalità di verifica e accertamento della effettività delle spese sostenute e coerenza delle stesse con la disciplina comunitaria.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui ai seguenti commi sono state sostenute; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo al termine

per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso. Non si applica il limite annuale previsto dal comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche a soggetti residenti e alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, che eseguono le attività di ricerca e sviluppo attraverso contratti con imprese residenti o localizzate negli Stati della Comunità europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati o territori che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996.

0.3.010.7. Lulli.

(Inammissibile)

All'articolo aggiuntivo 3.010, al comma 2, aggiungere in fine le parole: e, in particolare, che realizzano investimenti in innovazione dei processi produttivi mediante la razionalizzazione, l'ammodernamento, la sostituzione di un impianto o di un processo produttivo oppure mediante la produzione di nuovi prodotti che consentano un significativo miglioramento delle prestazioni dell'impresa, in termini di efficienza produttiva, posizionamento competitivo e penetrazione su nuovi mercati.

0.3.010.13. Borghesi, Mura.

All'articolo aggiuntivo 3.010, al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Il credito d'imposta di cui al comma 1 è altresì riservato, nei limiti del 5 per cento delle risorse impegnate in tale fondo, alle reti di impresa che presentano progetti di certificazione, di sviluppo e di internazionalizzazione di prodotti realizzati in Italia.

0.3.010.8. Lulli.

All'articolo aggiuntivo 3.010, comma 3, sostituire le parole: Ministro dell'economia e delle finanze, con le seguenti: Ministro dello sviluppo economico.

0.3.010.5. Lulli.

All'articolo aggiuntivo 3.010, al comma 3, sostituire le parole: all'individuazione con le seguenti: alla quantificazione.

0.3.010.1. Fallica.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Fondo per la concessione di un credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo)

1. A decorrere dall'anno 2013, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo per la concessione di un credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, nonché per la riduzione del cuneo fiscale, finanziato mediante le risorse derivanti dalla progressiva riduzione degli stanziamenti di parte corrente e di conto capitale iscritti in bilancio destinati ai trasferimenti e ai contributi alle imprese.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riservato alle imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo a università, enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca, ovvero che realizzano direttamente investimenti in ricerca e sviluppo.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, riferisce alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari in merito all'individuazione dei trasferimenti e ai contributi di cui al comma 1 ai fini dell'adozione delle conseguenti iniziative, anche di carattere normativo.

3.010. I Relatori.

ART. 8.

All'emendamento 8.501, parte consequenziale, lettera a), comma 21, dopo le parole: esigenze indifferibili aggiungere le seguenti: di cui all'Elenco 3,.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni: a) al comma 21-ter, sostituire le parole: 200 milioni di euro per l'anno 2013 con le seguenti: 300 milioni di euro per l'anno 2013 e 300 milioni di euro per l'anno 2014; b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente lettera: c) all'articolo 7, comma 2, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 400 milioni e le parole: 900 milioni con le seguenti: 600 milioni.

0.8.501.7. Borghesi, Mura, Palagianò.

All'emendamento 8.501, parte consequenziale, lettera a), comma 21, primo periodo, sostituire le parole: 405 milioni con le seguenti: 305 milioni;

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla medesima lettera, dopo il comma 21-quater aggiungere il seguente: 21-quinquies. Al fine di valorizzare i beni e le attività culturali sono stanziati 100 milioni di euro per il 2013.

b) alla lettera b), nell'Elenco 3, alla voce interventi diversi, sostituire la cifra: 365 con la seguente: 265.

0.8.501.16. Verducci.

(Inammissibile)

All'emendamento 8.501, parte consequenziale, lettera a), dopo il comma 21-quater, aggiungere i seguenti:

21-quinquies. Lo stanziamento del fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1,

della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2013.

21-sexies. Lo stanziamento del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 65 milioni di euro per l'anno 2013.

Conseguentemente, alla lettera b), Elenco 3, voce: Interventi diversi, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la cifra: 365 con la seguente: 100;

b) sopprimere l'intervento: fondo per il finanziamento ordinario delle università: articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

c) sopprimere l'intervento: fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio: articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

0.8.501.5. Ghizzoni, De Micheli.

All'emendamento 8.501, parte consequenziale, lettera b), Elenco 3, voce: Interventi diversi sopprimere i seguenti interventi: Collegi universitari legalmente riconosciuti: articoli 18 e 19 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68; Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva: articolo 64, comma 1, del decreto-legge 2 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

0.8.501.8. Borghesi, Mura.

All'emendamento 8.501, parte consequenziale, lettera b), Elenco 3, voce: Interventi diversi aggiungere, in fine, il seguente intervento: Interventi per il microcredito alle piccole e medie imprese: articolo 8, comma 4-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

0.8.501.2. Baccini, Marinello, Gioacchino Alfano.

All'emendamento 8.501, parte consequenziale, lettera b), Elenco 3, voce: Interventi diversi aggiungere, in fine, il seguente intervento: Fondo unico per lo spettacolo: articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

0.8.501.15. Verducci.

All'emendamento 8.501, parte consequenziale, lettera b), Elenco 3, voce: Interventi diversi aggiungere, in fine, il seguente intervento: Sostegno all'editoria: Legge 25 febbraio 1987, n. 67.

0.8.501.10. Verducci, Ghizzoni.

All'emendamento 8.501, parte consequenziale, lettera b), Elenco 3, voce: Interventi diversi aggiungere, in fine, il seguente intervento: Benefici per i lavoratori "esodati": articolo 24, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

0.8.501.4. Bitonci, Simonetti, Fedriga, Fugatti.

All'emendamento 8.501, parte consequenziale, lettera b), Elenco 3, voce: Interventi diversi aggiungere, in fine, il seguente intervento: Istituto nazionale di genetica molecolare: articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.

0.8.501.17. Abrignani.

All'emendamento 8.501, parte consequenziale, lettera b), Elenco 3, voce: Interventi in conto capitale da realizzare nei territori colpiti da calamità naturali, dopo le parole: calamità naturali aggiungere le

seguenti: Gravi eventi atmosferici verificatisi nel marzo 2011 e nel febbraio 2012.

0.8.501.1. Ciccanti.

All'emendamento 8.501, parte consequenziale, lettera b), Elenco 3, voce: Interventi in conto capitale da realizzare nei territori colpiti da calamità naturali, dopo le parole: calamità naturali aggiungere le seguenti: Gravissimi eventi alluvionali verificatisi nelle Marche nel marzo 2011 ed eccezionali precipitazioni nevose verificatisi nelle Marche e nell'Emilia-Romagna nel febbraio 2012.

0.8.501.13. Verducci, Marchi, De Micheli.

All'emendamento 8.501, parte consequenziale, lettera b), dopo le parole: n. 195 aggiungere le seguenti: di cui 10 milioni di euro di euro per i comuni interessati dal terremoto dell'Emilia-Romagna del 2012.

0.8.501.6. Fugatti, Simonetti, Bitonci.

(Inammissibile)

All'emendamento 8.501, parte consequenziale, lettera b), Elenco 3, voce: Interventi in conto capitale da realizzare nei territori colpiti da calamità naturali dopo le parole: n. 195 aggiungere la seguente cifra: 30.

Conseguentemente, alla medesima voce, aggiungere il seguente intervento: Interventi per il risarcimento danni e la messa in sicurezza dei territori della Regione Liguria colpiti dagli eventi alluvionali del dicembre 2009 e del gennaio 2010: articolo 2, comma 12-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. con il seguente importo: 10.

0.8.501.11. Mariani.

All'emendamento 8.501, parte consequenziale, lettera b), Elenco 3, voce: Interventi in conto capitale da realizzare nei territori colpiti da calamità naturali *dopo le parole*: n. 195 aggiungere la seguente cifra: 30.

Conseguentemente, alla medesima voce, aggiungere il seguente intervento: Interventi per il risarcimento danni e la messa in sicurezza dei territori della Regione Toscana colpiti dagli eventi alluvionali dell'ultima decade di dicembre 2009 e del gennaio 2010: articolo 17, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. *con il seguente importo*: 10.

0.8.501.12. Mariani.

All'emendamento 8.501, parte consequenziale, lettera b), Elenco 3, voce: Interventi in conto capitale da realizzare nei territori colpiti da calamità naturali *dopo le parole*: n. 195 aggiungere la seguente cifra: 30.

Conseguentemente, alla medesima voce, aggiungere il seguente intervento: Interventi per il risarcimento danni e la messa in sicurezza dei territori della Regione Veneto colpiti dagli eventi alluvionali di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3906 del 13 novembre 2010 e successive modificazioni: articolo 2, comma 12-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. *con il seguente importo*: 10.

0.8.501.14. Mariani, Rubinato.

Al comma 8, sostituire le parole: 300 milioni di euro *con le seguenti*: 260 milioni di euro.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 21 con i seguenti:

21. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione di 405 milioni di euro nell'anno 2013, da ripartire contestualmente tra le finalità di cui all'elenco 3, allegato alla presente legge, con un unico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, adottato previo conforme parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro venti giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.

21-bis Lo stanziamento del fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2013.

21-ter. Per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2013.

21-quater. Al fine di concorrere ad assicurare nel comune dell'Aquila e negli altri comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009 la stabilità dell'equilibrio finanziario, anche per garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è assegnato un contributo straordinario per il solo esercizio 2013, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite, derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite di euro 26 milioni di euro per il comune dell'Aquila, 4 milioni di euro per gli altri comuni e 5 milioni di euro per la provincia dell'Aquila.

b) dopo l'elenco 2, aggiungere il seguente:

Elenco 3
(articolo 8, comma 21)

Intervento	2013 (importi in milioni di euro)
<p>Interventi diversi:</p> <p>Fondo per il finanziamento ordinario delle università: articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.</p> <p>Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68</p> <p>Collegi universitari legalmente riconosciuti: articoli 18 e 19 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n.68.</p> <p>Policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali e strutture ospedaliere: articolo 33, commi 32 e 33, della legge 12 novembre 2011, n. 183.</p> <p>Fondo nazionale per il servizio civile: articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230.</p> <p>Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati: articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.</p> <p>Fondo per il finanziamento delle missioni di pace: articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.</p> <p>Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione: articolo 11, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431</p> <p>Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva: articolo 64, comma 1, del decreto-legge 2 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.</p> <p>Comitato italiano paralimpico: articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2003, n. 189</p> <p>Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti: articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193.</p> <p>Giustizia digitale: articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.</p>	365
<p>Interventi in conto capitale da realizzare nei territori colpiti da calamità naturali:</p> <p>articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.</p>	40
Totale	405

All'emendamento 8.400, comma 24, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) Al comma 36, il terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti:

« A decorrere dall'anno 2013, le maggiori entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale sono destinate alla riduzione della pressione fiscale dando priorità ai detentori di redditi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo alla determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. All'attuazione delle disposizioni predette si provvede annualmente con la legge di stabilità ».

Conseguentemente, alla lettera b) sostituire il capoverso « 36.2 » con il seguente:

« 36.2 » All'articolo 10, comma 3, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n.196, e successive modificazioni, dopo le parole: « nonché con indicazioni della pressione fiscale delle amministrazioni pubbliche » sono inserite le seguenti: « e il divario fiscale previsto, calcolato come differenza tra le previsioni delle imposte dovute e di quelle che si prevede saranno riscosse. Tale indice reca una cifra complessiva e cifre dettagliate relative alle singole imposte. Sono indicati, inoltre, gli obiettivi annuali di recupero di gettito derivante dal contrasto all'evasione e all'elusione fiscali. ».

0.8.400.3. Cambursano.

(Inammissibile)

All'emendamento 8.400, comma 24, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 36, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti:

« A partire dall'anno 2013, il Documento di economia e finanza contiene una valutazione relativa all'anno precedente delle maggiori entrate strutturali derivanti, in termini permanenti, dall'attività di con-

trasto all'evasione. Dette maggiori entrate, al netto di quelle necessarie al mantenimento dell'equilibrio di bilancio ed alla riduzione del debito confluiscono in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale. Detto fondo è finalizzato in misura non inferiore al 50 per cento al contenimento degli oneri fiscali gravanti sulle famiglie e sulle imprese, e per interventi volti a favorire l'imprenditorialità giovanile e l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. Le modalità di destinazione e di impiego del fondo sono indicate nel medesimo Documento di economia e finanza. ».

0.8.400.9. Toccafondi.

All'emendamento 8.400, comma 24, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 36, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti:

« A partire dall'anno 2013, il Documento di economia e finanza contiene una valutazione relativa all'anno precedente delle maggiori entrate strutturali derivanti, in termini permanenti, dall'attività di contrasto all'evasione. Dette maggiori entrate, al netto di quelle necessarie al mantenimento dell'equilibrio di bilancio ed alla riduzione del debito, confluiscono in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale. Detto fondo è finalizzato in misura non inferiore al 50 per cento al contenimento degli oneri fiscali gravanti sulle famiglie concentrando tale contenimento su quelle con figli in particolare quelle con quattro o più figli, e sulle imprese. Le modalità di destinazione e di impiego del Fondo sono indicate nel medesimo Documento di economia e finanza. ».

0.8.400.8. Toccafondi.

All'emendamento 8.400, comma 24, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 36, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti:

« A partire dall'anno 2013, il Documento di economia e finanza contiene una

valutazione relativa all'anno precedente delle maggiori entrate strutturali derivanti, in termini permanenti, dall'attività di contrasto all'evasione. Dette maggiori entrate, al netto di quelle necessarie al mantenimento dell'equilibrio di bilancio ed alla riduzione del debito, confluiscono in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale. Detto fondo è finalizzato in misura non inferiore al 50 per cento al contenimento degli oneri fiscali gravanti sulle famiglie con particolare attenzione a quelle con figli e persone non autosufficienti a carico e sulle imprese in particolare su quelle piccole e medie. Le modalità di destinazione e di impiego del fondo sono indicate nel medesimo Documento di economia e finanza ».

0.8.400.7. Toccafondi.

All'emendamento 8.400, comma 24, lettera a), capoverso, dopo le parole: riduzione del debito, *aggiungere le seguenti:* nonché di quelle attribuite alle regioni ed ai comuni per l'attività di recupero fiscale da essi svolta ai sensi rispettivamente dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e dell'articolo 2, comma 10, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

0.8.400.11. Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico, Fugatti, Fedriga.

All'emendamento 8.400, comma 24, lettera a), capoverso, dopo le parole: riduzione del debito, *aggiungere le seguenti:* nonché della quota di maggior gettito derivante ai Comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 12-bis, del medesimo decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

0.8.400.14. Simonetti, Bitonci, Polledri, D'Amico, Fugatti, Fedriga.

All'emendamento 8.400, comma 24, lettera a), capoverso, dopo le parole: riduzione

del debito, *aggiungere le seguenti:* nonché delle somme riscosse dai comuni ai sensi dell'attività di accertamento tributario di cui all'articolo 2, comma 10, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

0.8.400.16. Simonetti, Bitonci, Polledri, D'Amico, Fugatti, Fedriga.

All'emendamento 8.400, comma 24, lettera a), capoverso, dopo le parole: oneri fiscali, *aggiungere le seguenti:* e contributivi.

0.8.400.6. Simonetti, Bitonci.

All'emendamento 8.400, comma 24, lettera a), capoverso, sostituire le parole sulle famiglie *con le seguenti:* sui nuclei familiari con figli a carico.

0.8.400.1. Ciccanti, Occhiuto, Calgaro.

All'emendamento 8.400, comma 24, lettera a), capoverso, dopo le parole: sulle imprese, *aggiungere le seguenti:* nonché per quanto previsto al comma successivo.

Conseguentemente, alla medesima lettera a), capoverso, aggiungere in fine il seguente periodo: Dal reddito complessivo delle persone fisiche è deducibile il 10 per cento, fino ad un massimo annuo di euro 10.000, delle spese documentate sostenute dal contribuente per le spese di beni di prima necessità. Tale deduzione opera per i redditi complessivi al di sotto dei 50.000 euro. Per le famiglie con più di un figlio, l'importo della deduzione viene stabilito in ragione del numero dei figli.

0.8.400.4. Bitonci, Simonetti.

(Inammissibile)

All'emendamento 8.400, comma 24, lettera a), capoverso, dopo le parole: sulle imprese *aggiungere le seguenti:* compresi i liberi professionisti.

0.8.400.18. Toccafondi.

All'emendamento 8.400, comma 24, lettera a), capoverso, dopo le parole: sulle imprese, aggiungere le seguenti: della regione dove vengono registrate tali entrate.

0.8.400.5. Bitonci, Simonetti

All'emendamento 8.400, comma 24, lettera a), capoverso, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il Documento di economia e finanza indica altresì la quota parte di maggior gettito derivante dall'attività di contrasto all'evasione da destinarsi al Fondo sperimentale regionale di riequilibrio di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. Sulla base di tale quota, a decorrere dall'anno 2013, ciascuna regione a statuto ordinario, con propria legge, può ridurre le aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 del medesimo decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

0.8.400.10. Simonetti, Bitonci, Polledri, D'Amico, Fugatti, Fedriga.

All'emendamento 8.400, capoverso comma 24, lettera a), capoverso, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: È in ogni caso fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

0.8.400.12. Simonetti, Bitonci, Polledri, D'Amico, Fugatti, Fedriga.

All'emendamento 8.400, comma 24, lettera a), capoverso, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è assicurato in ogni caso il riversamento diretto alle regioni dell'intero gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali, nonché di una quota del gettito riferibile al concorso nell'attività di recupero fiscale in materia di IVA, commisurata all'aliquota di compartecipazione

dal medesimo decreto prevista e di una quota del gettito riferibile al concorso nell'attività di recupero di ulteriori forme di compartecipazione al gettito dei tributi erariali.

0.8.400.13. Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico, Fugatti, Fedriga.

All'emendamento 8.400, comma 24, lettera a), capoverso, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Sono fatte salve le maggiori entrate derivanti dall'accatastamento degli immobili non dichiarati in catasto alla data di entrata in vigore della presente legge già assegnate ai comuni ai sensi dell'articolo 2, comma 10, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

0.8.400.17. Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico, Fugatti, Fedriga.

All'emendamento 8.400, comma 24, lettera a), capoverso, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Sono fatte salve le maggiori entrate derivanti ai comuni dall'attività di accertamento tributario di cui all'articolo 2, comma 10, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

0.8.400.15. Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico, Fugatti, Fedriga.

All'emendamento 8.400, comma 24, alla lettera b), capoverso « 36.1 », sostituire le parole: affluisce altresì quota parte delle risorse derivanti dalla riduzione della spesa per interessi sul debito pubblico, nonché delle ulteriori maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale e contributiva non prevista dal Documento di economia e finanza, *con le seguenti:* affluiscono altresì le risorse derivanti dalla riduzione della spesa per interessi sul debito pubblico, nonché le ulteriori maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale e contributiva non previste dal Documento di economia e finanza.

0.8.400.19. Borghesi, Mura, Barbato; Messina.

All'emendamento 8.400, comma 24, lettera b), capoverso « 36.2 », aggiungere, in fine, il seguente periodo: Obiettivo del rapporto è, tra gli altri, quello di condividere con gli ordini professionali e con le associazioni imprenditoriali un piano annuale di controlli da parte dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza su imprese e commercianti con obiettivi specifici, che mirino a una maggiore collaborazione tra le parti in causa, interventi mirati e limitati nel numero di accessi, in modo da dare maggior efficacia al contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale.

0.8.400.2. Bitonci, Fugatti, Simonetti, D'Amico, Polledri.

Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:

24. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti:

« A partire dall'anno 2013, il Documento di economia e finanza contiene una valutazione relativa all'anno precedente delle maggiori entrate strutturali derivanti, in termini permanenti, dall'attività di contrasto all'evasione. Dette maggiori entrate, al netto di quelle necessarie al mantenimento dell'equilibrio di bilancio ed alla riduzione del debito, confluiscono in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale e sono finalizzate al contenimento degli oneri fiscali gravanti sulle famiglie e sulle imprese, secondo le modalità di destinazione e di impiego indicate nel medesimo Documento di economia e finanza. »;

b) dopo il comma 36, sono inseriti i seguenti:

« 36.1. Al Fondo di cui al comma 36 affluisce altresì quota parte delle ri-

sorse derivanti dalla riduzione della spesa per interessi sul debito pubblico, nonché delle ulteriori maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale e contributiva non previste dal Documento di economia e finanza, come risultanti dalla relazione di cui al comma 36.2.

36.2. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta, annualmente, in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, un rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva. Il rapporto indica, altresì, le strategie per il contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, le aggiorna e confronta i risultati con gli obiettivi, evidenziando, ove possibile, il recupero di gettito fiscale e contributivo attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. ».

25. L'articolo 1, comma 5, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato.

8.400. I Relatori.

Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:

24. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72 è autorizzata la spesa di 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

25. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 73, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2013: – 5.800;
2014: – 5.800;
2015: – 5.800.

8.502. I Relatori.

ALLEGATO 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) (C. 5534-bis Governo).**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

ART. 3.

Sopprimere il comma 42.

Conseguentemente:

a) dopo il comma 42, aggiungere i seguenti:

42-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dismette la sede romana di piazzale Kennedy e il relativo contratto di locazione è risolto. Da tale dismissione derivano risparmi di spesa pari a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

42-ter. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 29 dicembre 2006, n. 296, è ridotta di euro 20 milioni a decorrere dall'anno 2013.

42-quater. Nell'esercizio finanziario 2013 è versata all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 30 milioni di euro a valere sulla contabilità speciale relativa al Fondo per le agevolazioni alla ricerca di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, a valere sulla quota relativa alla contribuzione a fondo perduto.

42-quinquies. Le risorse finanziarie disponibili per le competenze accessorie del personale del comparto scuola sono ridotte di 47,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, per la quota parte attinente al Fondo delle istituzioni scolastiche.

42-sexies. Il fondo di cui all'articolo 4, comma 82, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è ridotto di 83,6 milioni di euro nell'anno 2013, di 119,4 milioni di euro nell'anno 2014 e di 125,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

42-septies. Il concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è assicurato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca anche mediante l'attuazione del comma 15 del medesimo articolo. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 gennaio 2013, può formulare proposte di rimodulazione delle riduzioni di spesa di cui al primo periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

b) *al comma 44, dopo le parole: al personale docente aggiungere le seguenti: ed ATA;*

c) *al comma 46, sopprimere la lettera b);*

d) *sopprimere i commi 75 e 76.*

3.300. Il Governo.

Sostituire il comma 6, con il seguente:

6. Sino alla riforma degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, a decorrere dal 2014, per un importo pari a 30 milioni di euro, il concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è assicurato dal Mi-

nistero del lavoro e delle politiche sociali anche mediante l'attuazione del comma 15 del medesimo articolo.

Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Al fine di conseguire il più adeguato ed efficace esercizio delle attività degli Istituti di patronato, anche nell'ottica dell'ottimale gestione delle risorse, come rideterminate ai sensi del comma precedente, garantendo altresì ai fruitori dei relativi servizi ottimali condizioni generali di erogazione e un più uniforme livello di prestazione sul territorio nazionale, alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, le parole: « tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « otto anni »; *b)* all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, le parole: « un terzo delle regioni e in un terzo delle province » sono sostituite dalle seguenti: « due terzi delle regioni e in due terzi delle province »; *c)* all'articolo 3, comma 2, le parole: « un terzo delle regioni e in un terzo delle province » sono sostituite dalle seguenti: « due terzi delle regioni e in due terzi delle province, secondo criteri di adeguata distribuzione sul territorio nazionale individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali »; *d)* all'articolo 13, comma 2, lettera *c)*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « nonché per verifiche ispettive straordinarie in Italia sull'organizzazione e sull'attività e per la specifica formazione del personale ispettivo addetto »; *e)* all'articolo 13, comma 7, lettera *b)*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « rilievo prioritario alla qualità dei servizi prestati verificata attraverso una relazione annuale redatta dagli enti pubblici erogatori delle prestazioni previdenziali e assicurative con riferimento a standard qualitativi prefissati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale e i predetti enti pubblici ».

6-ter. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale riconosciuti in via definitiva ed operanti alla data di entrata in

vigore della presente disposizione adeguano la propria struttura organizzativa entro un anno dalla medesima data. In caso di mancato adeguamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2, lettera *a)*, della legge 30 marzo 2001, n. 152.

6-quater. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, al fine di incentivare la qualità, strettamente connessa all'ampiezza dei servizi resi dai patronati, alla progressiva valorizzazione ai fini del finanziamento delle prestazioni individuate nelle tabelle allegate al decreto ministeriale 10 ottobre 2008 n. 193, attualmente a punteggio zero. In attesa della rivisitazione finalizzata alla predetta valorizzazione, in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2012 sono riconosciuti 0,25 punti per ogni intervento individuato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, attualmente non finanziato, avviato con modalità telematiche e verificato dagli enti pubblici erogatori delle prestazioni previdenziali e assicurative.

3. 80. *(Nuova formulazione)* Bobba, Moffa, Cazzola, Damiano, Poli, Graziano, Garavini, Motta.

All'articolo aggiuntivo 3.010, comma 1, dopo le parole: sviluppo aggiungere le seguenti: secondo criteri e modalità definite di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico”.

0.3.010.2. Simonetti, Bitonci.

All'articolo aggiuntivo 3.010, comma 2, dopo le parole: alle imprese, aggiungere le seguenti: e alle reti di impresa.

0.3.010.9. *(Nuova formulazione)* Lulli.

All'articolo aggiuntivo 3.010, comma 3, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: e il Ministro dello sviluppo economico.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola: riferisce, con la seguente: riferiscono.

0.3.010.5. (Nuova formulazione) Lulli.

All'articolo aggiuntivo 3.010, comma 3, dopo le parole: all'individuazione aggiungere le seguenti: e alla quantificazione.

0.3.010.1. (Nuova formulazione) Fallica.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Fondo per la concessione di un credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo).

1. A decorrere dall'anno 2013, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo per la concessione di un credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, nonché per la riduzione del cuneo fiscale, finanziato mediante le risorse derivanti dalla progressiva riduzione degli stanziamenti di parte corrente e di conto capitale iscritti in bilancio destinati ai trasferimenti e ai contributi alle imprese.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riservato alle imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo a università, enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca, ovvero che realizzano direttamente investimenti in ricerca e sviluppo.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, riferisce alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari in merito all'individuazione dei trasferimenti e ai contributi di cui al comma 1 ai fini dell'adozione delle conseguenti iniziative carattere normativo.

3.010. (Nuova formulazione) I Relatori.

ART. 6.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) alla lettera a) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al fine di salvaguardare i livelli essenziali di assistenza con specifico riferimento alle esigenze di inclusione sociale, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono comunque conseguire l'obiettivo economico-finanziario di cui alla presente lettera adottando misure alternative, purché assicurino l'equilibrio del bilancio sanitario. »

6. 47. (Ulteriore nuova formulazione) Occhiuto, Ciccanti, Calgaro, De Poli, Nunzio Francesco Testa, Binetti, Delfino.

ART. 8.

Al comma 8, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 290 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Per le finalità di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, anche al fine di definire i contenziosi in atto, ai comuni di cui alla medesima disposizione è attribuito un contributo di 10 milioni di euro nell'anno 2013. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 90 giorni dell'entrata in vigore della presente legge, il contributo di cui al presente comma è ripartito tra i comuni interessati nel rispetto delle quote percentuali determinate nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 agosto 2007.

8. 181. (Nuova formulazione) Marinello.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: « l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, » sono inserite le seguenti: « , la Consulta nazionale del Servizio civile, istituita dall'articolo 10, comma 2, della legge 8 luglio 1998, n. 230, ».

8. 356. Sereni, Toccafondi.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

24. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica

economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 2 milioni di euro per l'anno 2013.

Conseguentemente, alla tabella C, Missione immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, Programma Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale voce Ministero dell'interno, inserire la Legge n. 549 del 1995 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica – Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (5.1 – cap. 2309)

2013:

CP: + 2.000;

CS: + 2.000.

8. 362. *(Nuova formulazione)* Ciccanti.